

## **Per una partecipazione alla spesa sociale equa ed omogenea**

### **Premessa**

Oggi si registra nel nostro territorio una situazione diversificata, nella quale vi sono quasi tanti regolamenti quanti sono i Comuni, dei quali molti applicano il metodo ISEE. Tali regolamenti devono essere ispirati da criteri e principi di **EQUITA'** ed **OMOGENEIZZAZIONE** territoriale. Come elemento di omogeneizzazione è opportuno passare dal Regolamento del singolo comune al **Regolamento di Ambito**, che applichi basilarmente l'ISEE, **agendo tutte le forme di controllo** delle dichiarazioni sottoscritte, attivando risorse interne ed esterne ai Comuni stessi, come l'opera ispettiva del Ministero delle Finanze (Guardia di Finanza), anche in ottemperanza ai dispositivi di controllo e verifica contenuti nella L. 122/2010.

Non sono infatti comprensibili e risultano difficilmente accettabili per i cittadini, **forti differenze riscontrabili tra territori attigui** (i casi più eclatanti sono quelli per cui in un Comune un servizio è gratuito e nel Comune limitrofo occorre partecipare alla spesa). Qualche amministrazione poi, nei suoi regolamenti, definisce delle soglie per la partecipazione alla spesa che, risultando a "maglie larghe", evidenziano **grandi differenze** per coloro che si trovano con l'ISEE attestato nei pressi di una delle soglie.

### **Le proposte**

#### ❖ APPLICAZIONE DELL'ISEE

L'ISEE deve servire per determinare l'entità della eventuale **compartecipazione al costo di ogni servizio a domanda individuale**, ma non deve costituire criterio di accesso al servizio medesimo. Anche le eventuali graduatorie per definire le priorità di accesso (quando la richiesta superasse i posti disponibili) devono basarsi su criteri oggettivi delle condizioni personali del richiedente (condizione sociale, sanitaria, abitativa), non su quella economica. In altre parole l'ISEE non può subordinare la priorità del diritto di accesso all'assistenza.

#### ❖ DEFINIZIONE DI SOGLIE ISEE

Per garantire maggiore equità è poi opportuno riprendere alcune proposte evidenziate in una bozza studio effettuato a riguardo da ANCI Lombardia:

\* individuare una soglia ISEE oltre la quale è applicata una partecipazione **massima**, e una soglia ISEE **sotto la quale il servizio è da considerarsi gratuito**; in particolare, almeno per i servizi legati alla domiciliarità (SAD, pasto a domicilio e trasporto sociale) potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi già avanzata nelle precedenti contrattazioni ove la **soglia di esenzione** era proposta ad un livello pari a **euro 8.000,00**

\* definire una partecipazione alla spesa proporzionata equamente (vengono ad esempio suggeriti due metodi: la definizione di fasce di valore ISEE "ristrette" - intervalli massimi di 2.000/3.000 euro – oppure un calcolo lineare basato su apposita formula)



$$\text{Compartecipazione dovuta} = \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{quota massima}}{\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale}}$$

#### ❖ ISEE ISTANTANEO

Dato che gli esiti dell'attuale crisi economica evolvono con ritmi incalzanti, si propone di considerare non solo le documentazioni di reddito e patrimonio rilevabili dalla documentazione fiscale (solitamente riferite al quadro dell'anno precedente) ma anche dalle modifiche di stato

lavorativo e reddituale (es. disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà), naturalmente acclarate tramite idonea documentazione.

#### ❖ ISEE E PATRIMONI MOBILIARI

Il calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE solitamente si basa principalmente sull'estratto conto di eventuali CC bancari alla data del 31 dicembre precedente; questa misura lascia spazio anche ad azioni strumentali, volte a dimostrare l'inconsistenza del patrimonio a quella data, con lo scopo di diminuire l'ISEE. In questi casi sono opportuni controlli sulla giacenza media tesi a scoraggiare questi comportamenti.

#### ❖ COPPIE DI FATTO

Nel caso delle coppie di fatto è opportuno affermare che la considerazione dei redditi famigliari deve tenere conto di tutti i componenti conviventi nel nucleo famigliare, così come riportato nello Stato di Famiglia.

#### ❖ DLGS 130/2000

In questo periodo molti ricorsi, presentati dai cittadini e da alcune associazioni di tutela, contro la non applicazione di questa importante norma da parte dei Comuni, stanno avendo riscontro positivo, in tutti i gradi di giudizio. Pur considerando il contesto di grave crisi economica che colpisce anche i servizi sociali comunali non possiamo esimerci dall'esprimere alcune proposte, attuabili dall'amministrazione nell'immediato, anche a prescindere dagli aspetti di contenzioso che la norma ha suscitato:

\* La riconsiderazione, in parte o in tutto, dell'indennità di accompagnamento e di altre entrate non computabili in ambito ISE, ai fini della capacità di spesa dell'assistito è comprensibile nelle situazioni in cui alla persona, nel rispetto del Piano di Assistenza Individuale, sono garantite prestazioni di assistenza continua negli atti quotidiani della vita per l'intera o per parte della giornata di ricovero presso Unità d'Offerta residenziali o semiresidenziali.

\*Applicazione Art. 433 CC: le sentenze emesse a riguardo, in particolare per le situazioni di disabilità grave, specificano che il Comune non può rivalersi sui tenuti agli alimenti né direttamente né indirettamente (es. obbligando l'assistito ad esigere l'intervento dei parenti).

#### ❖ ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DI CITTADINI EXTRA-COMUNITARI

Spesso agli stranieri che chiedono di accedere ai servizi comunali viene richiesta la Carta di Soggiorno; in realtà, già il Permesso di soggiorno attesta una "regolarità", anche in termini di partecipazione ai contributi fiscali e previdenziali previsti a tutti i livelli. Per questo motivo si chiede che il Permesso di Soggiorno divenga documento sufficiente e necessario per l'accesso ai servizi.

#### ❖ ACCESSO ALLE RSA – CDI

Di norma, la struttura residenziale che accoglie il cittadino chiede ai famigliari di farsi garanti per l'impegno economico relativo alla permanenza nella struttura. Questa prassi non rispecchia lo spirito dei Livelli Essenziali di Assistenza per i quali il secondo interlocutore istituzionale, dopo la regione quale ente pagatore della quota sanitaria, deve essere il Comune, che poi definisce il grado di compartecipazione alla spesa del cittadino interessato. Ciò vale esclusivamente in caso di accordo tra famiglia e Comune nella scelta della RSA e dei CDI in base a parametri di qualità ed economicità della struttura.

Monza, 30 novembre 2010